



PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL

Direziun provinziála Scolines y scores ladines

Bozen/ Bolzano/ Bulsan , 24.03.2021

Alle dirigenti e al dirigente
degli Istituti Comprensivi delle località ladine

Bearbeitet von / redatto da / scrit da:
Albert Videsott
Tel. 0474 523204
albert.videsott@schule.suedtirol.it

CIRCOLARE n. 11

Esami di Stato del primo ciclo – Anno scolastico 2020/21

Gentili dirigenti,

a seguito della pubblicazione dell'ordinanza ministeriale n. 52/2021, la presente circolare fornisce indicazioni riguardo allo svolgimento degli esami di Stato nel primo ciclo 2020/21 presso le scuole delle località ladine.

Fonti normative:

- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- Legge del 30 dicembre 2020, n. 178, che all'art. 1, comma 504 prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione della situazione epidemiologica, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione
- Ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 52 - Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
- Decreto del Presidente della Provincia 27.04.2018, n. 13

1. Modalità di realizzazione dell'esame

L'esame di Stato del primo ciclo 2020/21 è realizzato tramite un **colloquio in presenza** e si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

Nei casi di impedimenti gravi (p.e. malattia, ricoveri ospedalieri ecc.) la candidata/il candidato potrà inoltrare alla dirigente scolastica/al dirigente scolastico motivata e documentata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica. La dirigente scolastica/il dirigente scolastico – oppure, successivamente all'inizio delle operazioni d'esame, la/il presidente della commissione – disporrà la realizzazione dell'esame in modalità telematica.

La modalità in videoconferenza è inoltre prevista:

- a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;
- b) qualora la dirigente scolastica/il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – oppure, successivamente, la/il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite in materia di tutela della salute. La Direzione provinciale Scuole ladine è preventivamente informata dell'eventuale necessità di svolgere le operazioni d'esame in modalità telematica.

Qualora uno o più membri della commissione d'esame siano impossibilitati, per motivi connessi all'emergenza epidemiologica, a seguire i lavori in presenza, la/il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

2. Ammissione all'esame

In sede di scrutinio finale, le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. Il consiglio di classe può, sulla base di criteri deliberati dal Collegio dei docenti e in presenza di un congruo numero di elementi valutativi, concedere deroghe rispetto al requisito di frequenza, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- b) non essere incorse/i nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato (vedasi articolo 4, commi 6 e 9bis, del DPR 24 giugno 1998, n. 249).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline di studio, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione della candidata/del candidato all'esame conclusivo del primo ciclo.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede altresì, per ciascun'alunna e ciascun alunno, all'attribuzione del voto di ammissione in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto e applicando i criteri stabiliti dal collegio dei docenti (vedasi Decreto legislativo n. 62/2917, art. 6, comma 5).

Per l'esame di Stato del primo ciclo 2020/21, la partecipazione alle **prove INVALSI** non costituisce requisito d'accesso. Le alunne e gli alunni partecipano tuttavia alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

3. Struttura dell'esame

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 2020/21 è costituito da una prova orale che prevede la realizzazione e la presentazione, da parte di ciascun'alunna e ciascun alunno, di un elaborato il cui argomento è individuato assieme alle/ai docenti ed è assegnato dal consiglio di classe.

L'esame di Stato fa riferimento agli obiettivi formativi e ai traguardi di competenza illustrati nelle Indicazioni provinciali, declinati nel curriculum d'istituto e ricompresi nella programmazione del consiglio di classe.

Nel corso della prova orale, la commissione accerta, per ciascun'alunna e ciascun alunno:

- a) la capacità di pensare in modo critico e riflessivo;
- b) la capacità di argomentare e risolvere problemi;
- c) il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati
 - nelle lingue di insegnamento italiana, tedesca e ladina
 - nell'ambito logico-matematico
 - nella lingua straniera inglese
 - nell'area di apprendimento trasversale dell'educazione civica.

4. L'elaborato

L'elaborato tratta una tematica condivisa dall'alunna/dall'alunno con le/i docenti della classe. L'argomento dell'elaborato:

- a) è individuato per ciascun'alunna/ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti;
- b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.
- c) è comunicato dal consiglio di classe a ciascun'alunna e ciascun alunno entro il **7 maggio 2021**;
- d) è trasmesso dalle alunne e dagli alunni al consiglio di classe entro il **7 giugno 2021**, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione, anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica; esso può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

Le/i docenti di classe seguiranno e accompagneranno le alunne e gli alunni nella preparazione degli elaborati, potranno suggerire la forma ritenuta più idonea per la trattazione della tematica, guidarli nella predisposizione del prodotto e dare loro consigli in ogni fase dell'elaborazione. Qualora la candidata/il candidato non provveda alla trasmissione dell'elaborato, nella prova orale si tratta comunque l'argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d'esame.

5. Valutazione finale

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova orale sulla base di quanto indicato al punto 3. A seguito dei colloqui, la commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.

L'alunna/o ottiene il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

6. Esame di Stato per alunne privatiste/alunni privatisti

Le alunne privatiste e gli alunni privatisti sostengono l'esame di Stato con le modalità previste per le candidate e i candidati interni; per ulteriori informazioni vedasi l'art. 5 dell'OM n. 52/2021.

7. Alunne e alunni con disabilità, DSA o BES

Per le alunne e gli alunni con disabilità o DSA l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato ovvero sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Nel diploma finale e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per le alunne/gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Per le situazioni di alunne e alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

8. Pubblicazione degli esiti dell'esame

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni della commissione tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomata/o" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso. La rispettiva tabella è anche inoltrata in modalità telematica alle famiglie, utilizzando l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla scuola. Nelle istituzioni scolastiche che utilizzano il registro elettronico, l'esito dell'esame è pubblicato, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area riservata del registro elettronico, a cui accedono le alunne e gli alunni della classe di riferimento.

9. Certificazione delle competenze

Nel corso dello scrutinio finale, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze che è rilasciata alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione delle alunne privatiste e degli alunni privatisti; per queste candidate e questi candidati non è previsto il rilascio della certificazione delle competenze. Per le alunne e gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali, la certificazione delle competenze è integrata da una sezione predisposta dall'INVALSI che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano, matematica e inglese.

Cordiali saluti

La Direttrice provinciale delle scuole ladine

Edith Ploner

(sottoscritto con firma digitale)